

*Avv. Antonio GIGLIOTTI*

*STUDIO LEGALE "GIGLIOTTI"*

Assicurativo.it  
Dott. Valentino Spataro


A mezzo fax 02/700400261

Oggetto: rimborsi r.c.a.. Sentenza del Giudice di Pace di Soveria Mannelli.

Vi invio copia di una nuova sentenza del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, in materia di rimborsi premi assicurativi.

Complimenti per il sito.  
Distinti saluti.

Avv. Antonio Gigliotti



STUDIO LEGALE  
**Avv. Antonio GIGLIOTTI**  
 Via Risorgimento, 39 - TEL. : (0973) 03350  
**88041 DECOLLATURA (CZ)**  
 Cod. Fisc. GGL NTN 77804 03520  
 Part. IVA: 02444750784



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Soveria Mannelli, Dr. Emilio Sirianni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, avente ad oggetto risarcimento danni, iscritta al n. 1073/C/02

R.G.A.C. vertente

TRA

**[REDACTED]**, residente a Decollatura,  
 rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Salvatore  
 Pascuzzi, Giuseppe Pascuzzi e Antonio Gigliotti, del foro di Lamezia Terme, ed elettivamente  
 domiciliato presso lo Studio legale Pascuzzi, in Soveria Mannelli, Piazza dei Mille, n. 19,

attore

E

**S.A.I. - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE - S.P.A.**, con sede in Torino,  
 Via Galileo Galilei, n. 12, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Avv. Luigi  
 Tessore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Riccardo Villata e Andrcina Degli Esposti del  
 Foro di Milano e dall'Avv. Alessandro Palasciano del Foro di Catanzaro, ed elettivamente  
 domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Catanzaro, Via Turco n. 20/a, giusta delega in  
 calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta

**Conclusioni dell'attore:**

Voglia l'illmo sig. Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

SENT. N. 75/03  
 INCL. N. 1073/C/02  
 ORD. N. 346

disattesa e ricetta, in via principale: condannare la Compagnia S.A.I. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 1.000,00, o di quella somma che risulterà di giustizia e comunque entro i limiti di competenza dell'adito giudice, da liquidarsi in via equitativa, ex art.1226 cod.civ., ed a titolo di responsabilità contrattuale, in favore dell'odierno attore, per avvenuta violazione dell'obbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto, nonché per avvenuta violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità, imposti ex lege nei rapporti contrattuali, concernenti beni e servizi. In via alternativa: Condannare S.A.I. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di euro 1.000,00, o di quella somma che risulterà di giustizia e comunque entro i limiti di competenza dell'adito giudice, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ. ed a titolo di risarcimento danni ex art. 2043, in favore dell'odierno attore per avvenuta violazione dell'obbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto, nonché per avvenuta violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità, imposti ex lege nei rapporti contrattuali, concernenti beni e servizi. Condannare in ogni caso la Compagnia S.A.I. S.p.a. al pagamento delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfetario spese generali ex art. 15, D.M. 585/94.

**Conclusioni della Parte convenuta:**

Voglia codesto Ill.mo Giudice di Pace definire in limine il presente giudizio, dichiarando l'inammissibilità del giudizio, nonché la propria incompetenza assoluta ai sensi dell'art. 33, comma secondo, della legge 287/90; in subordine, richiamate integralmente le deduzioni svolte al punto 1.4, l'odierna convenuta, eccepita la validità del predetto contratto, richiede in via riconvenzionale che l'accertamento circa la validità del dello stesso sia effettuata

con efficacia di giudicato sul punto, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., ed a tal fine insiste affinché il Giudice adito rimetta tale questione pregiudiziale alla Corte D'appello competente per territorio; l'incompetenza territoriale del Giudice adito; o comunque sia dichiarata l'intervenuta prescrizione, rigettando tutte le domande avversarie perché infondate. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

#### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione, ritualmente notificato nei termini di legge, [REDACTED] conveniva in giudizio, davanti a questo Giudice di Pace, la S.A.I. S.p.A. perché sentisse accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

A fondamento della domanda deduceva:

che l'istante aveva stipulato con la convenuta compagnia, polizza assicurativa per la responsabilità civile auto, a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2002;

che, con provvedimento n. 8546 del 28.07.2000, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), aveva accertato l'esistenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, di una complessa ed articolata intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, alla quale aveva partecipato anche l'odierna convenuta;

che, con lo stesso provvedimento, l'A.G.C.M. aveva comminato alla Società convenuta sanzione pecuniaria per l'accertata violazione dell'art 2 legge 287/90, che prevede il divieto assoluto di tali intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita o altre condizioni contrattuali e le nullità delle stesse;

che detta sanzione era stata successivamente confermata sia dal Tar Lazio con Sentenza n.6139/2001, sia dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con Sentenza n. 129/02 del 27.02.2002;

che la richiamata intesa, alterando il libero gioco della concorrenza, aveva determinato un aumento quantificabile in circa il 15-20% del costo totale dei premi assicurativi incassati dalle imprese, procurando alle stesse un ingiusto profitto ed agli utenti, costretti ad accedere a tale mercato, essendo la polizza RCA obbligatoria ex lege, un ingiusto danno;

che il nesso di causalità tra la realizzazione del cartello e il danno consistito nell'ingiusto aumento dei prezzi assicurativi era evidente, considerato che l'ordinamento qualifica illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, e che nella specie, con mercato non alterato, l'istante sarebbe stato in condizione di trovare lo stesso servizio ad un prezzo diverso.

che, peraltro, risultavano violati i principi della correttezza, della diligenza e buona fede, principi questi ultimi che devono presiedere alla formazione ed esecuzione dei contratti ed aventi funzione integrativa, nel senso di un preciso vincolo al comportamento delle parti contrattuali, al fine di stabilire un giusto equilibrio per reciprocità di interessi;

che risultava altresì violata la legge 281/98 che all'art 1 punto e) riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

che l'art 3 comma 7 della legge 281/98 riconosceva, il diritto ad azioni individuali, innanzi il giudice competente, per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Al fascicolo di parte allegava:

1 - estratto del provvedimento n. 8546 del 28.07.2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

2 - copia dispositivo sentenza Tar Lazio, n.6139/2001;

3 - copia dispositivo sentenza n. 129/02 del 27.02.2002 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta;

4 - copie di certificati di assicurazione.

All'udienza di prima comparizione, parte convenuta rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte, eccependo:

1 - difetto di competenza del Giudice adito, spettando la competenza, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287/1990, alla Corte d'Appello territorialmente competente;

2 - difetto di competenza territoriale del Giudice adito;

3 - intervenuta prescrizione;

Formulava inoltre domanda riconvenzionale richiedendo l'accertamento della validità del contratto di assicurazione.

Al fascicolo di parte allegava copia di decisioni adottate da altri giudici e condizioni generali di contratto.

All'udienza del 20/11/2002, la controversia, sulle sopra riportate richieste delle Parti, veniva introitata per la decisione.

#### **Motivi della decisione**

La competenza a decidere spetta al Giudice di Pace.

Ai sensi dell'art. 2, della Legge 281/1998, le persone fisiche, che acquistano o utilizzano servizi pubblici e privati per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, sono titolari di posizioni giuridiche soggettive indicate nell'art. 1 tutelabili, giusto art. 3 di detta legge, con azioni giudiziarie collettive c/o individuali.

In particolare, l'art. 1, al punto e), riconosce e garantisce ai consumatori/utenti la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi e, al punto

b), la sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, imponendo ai contraenti un comportamento corretto e leale nello svolgimento del rapporto, che deve pertanto svolgersi secondo canoni di lealtà e solidarietà.

Questo principio generale è d'altronde imposto anche dall'art. 1175, nonché dal reticolo di disposizioni in tema di buona fede disseminate nello stesso codice (come gli artt. 1337, 1338 c.c.).

Il principio della insindacabilità delle valutazioni di convenienza, è modificato dalla L. 281/98 ove il riferimento all'equità nei rapporti contrattuali determina il diritto del consumatore a rivendicare una proporzione tra prestazione e controprestazione.

Dalla violazione delle citate norme scaturisce, anche ai sensi dell'art. 3, c. 7, L. 281/98, il diritto del consumatore/utente ad azioni individuali davanti al Giudice civile ordinario, funzionalmente competente, per il risarcimento dei conseguenti danni. Ma ciò non significa che la competenza, ai sensi dell'art. 33, Legge n. 287/1990, spetta alla Corte d'Appello, perché questa legge (nata per regolare i rapporti di concorrenza) regola le controversie tra imprese, in caso di comportamenti lesivi della libertà di concorrenza tra imprese stesse. Tale normativa interessa il consumatore/utente nella misura in cui l'accertamento dell'infrazione importa la violazione dei diritti soggettivi di cui all'art. 1, L. 281/1998, legittimando l'azione individuale di cui all'art. 3, co. 7, di detta legge.

E' certa la competenza del giudice ordinario e, ai sensi dell'art. 7 del Codice di Procedura Civile, del Giudice di Pace, trattandosi di causa relativa a beni mobili che non eccede il valore di € 2.582,87.

La competenza territoriale poi spetta a questo Giudice di Pace ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 3°, n. 19, C.C., dovendosi considerare come foro speciale ed esclusivo, nelle controversie tra

consumatore e professionista, quello coincidente con la residenza o con il domicilio elettivo del consumatore. (Cass.Civ., Sez. I, 28 agosto 2001, n. 11282).

Volendo, poi, ritenere la natura sostanziale e non processuale dell'articolo ora citato, resterebbe ferma la competenza di questo giudice perché è impossibile negare che esso ha introdotto un nuovo foro che, ove non fosse idoneo a derogare alla disciplina generale, concorrerebbe sia con i fori di cui agli artt. 18 e 19 C.P.C. sia con i fori speciali alternativi previsti dall'art. 20 stesso codice (Cass. Civ., Sez. III, 15.01.2002, n. 378).

Poiché dalla documentazione in atti, emerge che il rapporto è relativo a contratti d'assicurazione r.c.a., stipulati dal 1998 sino al 2002, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1469 bis, (introdotto con L. n. 52/1996), la scelta del foro alternativo è rimessa all'attore. Da ciò consegue che la competenza deve ritenersi legittimamente radicata presso questo Giudice di Pace, entro il cui mandamento è residente l'attore.

Del resto, del tutto ininfluyente è anche il richiamo operato dalla convenuta all'art 19 delle condizioni generali di contratto (secondo cui sarebbe competente a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione dell'Impresa ovvero quella ove ha sede l'agenzia in cui il contratto è stato concluso) che ugualmente attribuisce la competenza a decidere a questo Giudice, poiché dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, emerge che il contratto di assicurazione è stato stipulato tramite l'Agenzia di Lamezia Terme, ma presso Subagenzia ubicata nel comune di Decollatura (ricompreso nell'ambito di competenza di questo Giudice) "*Sub. Decollatura*" (cfr certificato di assicurazione relativo alla polizza n. 150705831/03 periodo 21/06/2000 - 28/08/2000) il codice attribuito alla detta Subagenzia, "00011" è inoltre riportato su tutti gli altri certificati di assicurazione agli atti.

Invocando, contestualmente, lo strumento principale di tutela diretta del consumatore,



apprestato dalla Legge n. 281/98, nonché il complesso delle disposizioni normative sui contratti, tese alla tutela delle posizioni giuridiche dei singoli contraenti, l'attore ha piena legittimazione ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente ed è certamente legittimato alla presente causa per l'esistenza di un rapporto contrattuale, intervenuto con la convenuta, che è provato dalla documentazione esibita ed allegata al fascicolo personale.

La domanda, che non è nulla, contenendo la citazione compiuta allegazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, è fondata e deve essere accolta.

La prova del danno è nel provvedimento n. 8546 della A.G.C.M., che ha applicato la sanzione pecuniaria in quanto ha accertato l'esistenza della violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90 da parte della convenuta.

La stessa A.G.C.M., nelle conclusioni dell'istruttoria, afferma "la natura anticompetitiva delle fattispecie esaminate e soprattutto la potenzialità delle stesse ad incidere in modo sostanziale sulle politiche strategiche delle imprese, con conseguente grave pregiudizio per il benessere dei consumatori" obbligati, per legge, a contrarre polizza r.c.a. o a muoversi sul cavallo di San Francesco.

La responsabilità della Assicuratrice convenuta discende dalla partecipazione all'intesa illecita e dalle risultanze dell'istruttoria svolta dalla A.G.C.M. In particolare, per quel che concerne il presente giudizio, dal provvedimento citato, dall'istruttoria svolta dall'A.G.C.M., dalla documentazione acquisita dall'Autorità nel corso delle indagini ispettive, cui fanno pertinente richiamo le note conclusionali di parte attrice, emerge che lo scambio d'informazioni su dati sensibili è stato effettivamente utilizzato dalle imprese, per attuare una coordinata politica dei prezzi a danno degli assicurati-consumatori, che ha condotto ad accertati aumenti tariffari illegittimi (provvedimento n. 8546 del 28.07.2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato tabella 11, par. 125, par. 70 e 75, tabella 5, par. 166, 167, 168 e par. 127, 144, 146, 157, Sentenza CDS par. 74.3).

Non va pertanto trascurato che l'A.G.C.M., ha accertato fenomeni tipicamente riconducibili a contesti di mercato non concorrenziali, quali la stabilità del mercato; le accelerazioni dei prezzi, soprattutto nel periodo più recente; gli aumenti dei prezzi ben al di là della media europea.

Inoltre, pur dopo che l'A.G.C.M. ha inflitto la sanzione e ordinato alle Compagnie interessate di cessare l'attuazione e la continuazione dell'infrazione accertata, nonché di astenersi da ogni intesa analoga, nessun premio è stato mai ritoccato al ribasso, pertanto gli effetti del cartello sui prezzi si sono trasmessi anche ai contratti stipulati successivamente al 2000, non essendo stato mai ristabilito il giusto equilibrio contrattuale. Al contrario il mercato assicurativo ha fatto registrare costanti aumenti dei premi, nonostante il citato provvedimento sanzionatorio e gli interventi calmieratori ed antinflazionistici del Governo.

Evidente è l'esistenza dell'ingiusto danno perché l'attore, in assenza d'intesa tra le Assicuratrici, avrebbe potuto usufruire dello stesso servizio ad un prezzo diverso e certamente minore.

Considerato che sono superate quelle prospettive tese a vedere, in termini alternativi ed inconciliabili tra loro, l'esistenza di uno specifico rapporto obbligatorio ed il caratterizzarsi, in relazione ad esso, anche di forme di responsabilità ed. "extracontrattuale", deve affermarsi che le disposizioni normative che disciplinano gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà, fissano uno specifico vincolo obbligatorio, soggetto alle regole della responsabilità contrattuale, la cui fonte non è un negozio ma la regola della buona fede. La fattispecie può collocarsi nell'arca della responsabilità precontrattuale, concepita non come illecito aquiliano bensì come violazione di un

rapporto obbligatorio.

Nel caso in esame la responsabilità del danno è certamente da attribuirsi al comportamento (vietato dagli art. 1175, 1337, 1338 C.C. e dall'art. 1, punto c), della Legge 281/1998) scorretto, sleale e anticompetitivo delle Assicuratrici. E' di lapalissiana evidenza che esse assicuratrici, avrebbero dovuto prevedere (ammesso che non l'abbiano preveduto) che con il loro comportamento avrebbero provocato il lievitare dei premi assicurativi e il conseguente ingiusto danno dell'utente/consumatore.

Sotto il profilo oggettivo, va puntualizzato che il grave comportamento commissivo delle imprese assicuratrici ha determinato la maggiorazione ed il livellamento dei premi in un campo in cui il consumatore/utente ha l'obbligo legale di contrarre.

Il comportamento commissivo e il danno ingiusto sono collegati da un evidente nesso di causalità, il cui accertamento è riservato al giudice del merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, n.16163/01)

Le assicuratrici sono, quindi, obbligate a risarcire il danno ingiusto conseguente al loro illecito, quanto meno sotto il profilo della colpa grave, comportamento.

Non è fondata l'eccezione di prescrizione.

Ricorre nella fattispecie, concorso, di responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, la duplicità del titolo risarcitorio comporta un distinto regime per ciascuna delle due azioni, per cui la prescrizione dell'una non esclude che il danneggiato possa conseguire il risarcimento in base all'altra (Cass. n.6064/94, n. 6061/94).

L'azione diretta a far valere la responsabilità per comportamento contrario al canone di buona fede nella fase della formazione del contratto, attesa la sua natura "extracontrattuale", è soggetta al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947, 1° co. cod. civ. (Cass.

4051/90).

Il principio generale, espresso dall'art. 2935 c.c., secondo il quale "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", combinato con il disposto di cui al citato art.2947, 1° co., c.c., nel caso di specie, fa decorrere dalla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2002.

Non muterebbe i termini della decisione la considerazione che finanche combinando tale principio generale con la norma di cui all'art.2952, 3° co., c.c. la prescrizione decorrerebbe dal giorno in cui il l'attore ha promosso l'azione di risarcimento.

La domanda riconvenzionale deve essere rigettata, non avendo l'attore posto in dubbio la validità del contratto.

La quantificazione del danno viene fatta tenendo presenti le seguenti circostanze: quantum pagato in più in dipendenza dell'accordo di cartello; quantum conseguente alla condotta contraria alla lealtà ed alla razionalità del mercato; quantum conseguente alla condotta contraria alla normativa protezionistica a tutela del consumatore; tenendo presente che, secondo le elaborazioni, certamente attendibili, dell'AGCM, nel periodo successivo alla liberalizzazione tariffaria, si è registrato, dal giugno 94 al gennaio 2000, un sostanziale raddoppio del premio medio pagato dagli assicurati (precisamente un incremento del 96,55%), il che comporta, in media, per il periodo considerato, una crescita del premio r.c.a. del 20%, circa, all'anno.

Ponendo, quindi, a base della liquidazione un aumento approssimativamente del 20% sulle somme mediamente previste dai tariffari delle compagnie facenti parte del cartello ed aggiungendo alla somma risultante quella ottenuta sottraendo la percentuale indicativa del tasso di inflazione annuo da quella indicativa degli aumenti medi r.c.a. dichiarati dal Governo nel DPEF 2003-2006 e applicando la risultante al costo medio per polizza per ogni anno dal 1996 al

2002, ne deriva il diritto ad un risarcimento equitativamente determinato nella controversia che ci interessa e che è relativa ad un periodo che va dal 1996 al 2002, di € 852,22.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Soveria Mannelli, definitivamente pronunciando nella causa civile tra ~~██████████~~, attore, e S.A.I. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, convenuta, così provvede:

1°) Condanna <sup>la convenuta e</sup> ~~la convenuta~~, <sup>in qualità</sup> ~~in qualità~~, al pagamento in favore dell'attore, per il titolo dedotto in narrativa della somma di € 852,22.

2°) Condanna la convenuta <sup>in qualità</sup> ~~in qualità~~, a pagare in favore degli Avv.ti Salvatore Pascuzzi Antonio Gigliotti e del Dott. Giuseppe Pascuzzi, procuratori distrattari, spese e competenze di ~~che~~, che liquida in complessivi € 628,29, di cui € 253,06 per onorario, € 369,70 per diritti di procuratore, € 5,53 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario spese generali, contributo Cassa forense, se dovuto, e I.V.A., il tutto come per legge.

Così deciso in Soveria Mannelli il 20/11/2002 <sup>27/11/2002</sup>




Il Giudice di Pace Coordinatore  
Dr. Emilio Siriani

*Emilio Siriani*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA E

PIÙ TARDI  
OGGI 07 FEB. 2003



IL CANCELLIERE C2  
Dott. Maria Rita SCERBO

*Maria Rita Scerbo*